



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
 dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



Prot. N. 10430

del 05/04/2023

Ai Servizi Centri per l'Impiego
LORO SEDI

Ai Servizi Territoriali del
 Lavoro
LORO SEDI

Al Dirigente del Servizio VI
SEDE

OGGETTO: Art. 4 Legge 12/03/1999 n. 68 – Computabilità nella quota d'obbligo del personale non assunto obbligatoriamente - Chiarimenti.

Nel corso di interlocuzioni con taluni Servizi sono emerse difformi valutazioni circa l'applicazione dell'istituto della "computabilità" nella quota d'obbligo del personale assunto al di fuori del sistema del collocamento mirato, per le quali appare necessario fornire, qui di seguito, i necessari chiarimenti interpretativi.

La normativa, come è noto, distingue due casi in cui è possibile l'applicazione dell'istituto della computabilità, definiti ai commi 3 bis e 4 dell'art. 4 della Legge 68/99, così come modificata dal D.Lgs. 151/2001.

Nel primo caso (comma 3 bis), peraltro, già oggetto di orientamento espresso con Circolare 66/2001, "i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti".

Nel secondo caso (comma 4), il medesimo istituto viene riconosciuto per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili non a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Definita la platea dei lavoratori per i quali è possibile richiedere la "computabilità" da parte dei soggetti obbligati, nel ribadire quanto già espresso nelle Linee di Indirizzo di cui al DDG 823 del 7/4/2022, a riguardo si precisa che, anche alla luce di quanto precisato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro nell'atto di interpello n. 40/2008, la computabilità dei

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Dirigente Generale



lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i Servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata agli stessi Servizi che dovranno limitarsi, pertanto, a verificare il solo grado di invalidità per come sopra definito.

Appare inoltre necessario puntualizzare che, l'applicazione del comma 4 della Legge 68/99 inerisce all'attività di codesti Servizi solo per la parte sopra citata, mentre il dettato normativo di cui ai periodi successivi del medesimo comma, attiene più a materia di natura contrattualistica non di diretta competenza dei CPI, se non per quanto riferito all'ultimo periodo del comma 4 dove, invece, gli uffici competenti sono chiamati a effettuare l'avviamento presso altra azienda di lavoratori per i quali non è stato possibile per l'azienda l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, sempre e comunque accertate e certificate dagli organi di vigilanza sanitaria interna allo stesso ente.

Nei casi di cui al comma 4, è, inoltre, possibile valutare positivamente la richiesta di computabilità qualora il dipendente abbia ottenuto la necessaria certificazione in costanza di rapporto di lavoro, non considerandosi imputabile al datore di lavoro la scopertura venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la richiesta di verifica dello stato invalidante ed il successivo accertamento sanitario. In questi casi, e solo in questi, fatta salva la possibilità di concordare con i Servizi competenti una dilazione dell'obbligo, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/1999, qualora siano, invece, già in corso delle procedure di avviamento da parte dei medesimi Servizi, queste saranno sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario. La sospensione sarà, quindi, solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali viene richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso ed evidentemente per scoperture superiori all'unità.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva nella già citata nota d'interpello precisa, infine, che nel caso di risultanze negative dell'accertamento circa la sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore nella quota di riserva, ossia quando non sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità o sia stata riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio, i Servizi competenti ne daranno notizia all'ITL di competenza per le valutazioni di competenza sull'eventuale imputabilità al datore di lavoro dell'infruttuosa sospensione delle procedure di avviamento e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Il Dirigente Generale
Ing. Gaetano Sciacca